

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2020-18 del 20/02/2020

Oggetto Direzione Generale. Approvazione schema di Accordo di Programma per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le condizioni per la predisposizione di un "Protocollo di allertamento per l'individuazione dei fenomeni di inquinamento di breve durata lungo la costa della Regione Emilia-Romagna".

Proposta n. PDEL-2020-15 del 17/02/2020

Struttura proponente Direzione Generale

Dirigente proponente Bortone Giuseppe

Responsabile del procedimento Vicari Luigi

Questo giorno 20 (venti) febbraio 2020 (duemilaventi), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Approvazione schema di Accordo di Programma per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le condizioni per la predisposizione di un "Protocollo di allertamento per l'individuazione dei fenomeni di inquinamento di breve durata lungo la costa della Regione Emilia-Romagna".

VISTI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i. che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- l'art. 5 della citata L.R. n. 44/1995 che, al comma 2, prevede che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che, all'articolo 16 ridenomina questo ente "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna" (acronimo Arpae) estendendone le competenze;

VISTI INOLTRE:

- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 recante "Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE" e s.m.i., ed in particolare l'art. 4 che demanda alle Regioni l'individuazione delle acque di balneazione, il loro monitoraggio e classificazione nonché la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare secondo le consuetudini locali;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2093 del 10 dicembre 2018 avente ad oggetto "Valutazione di qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna al termine della stagione balneare 2018 in applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 783 del 20 maggio 2019 avente ad oggetto "Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 per la stagione balneare 2019 in Emilia-Romagna";

PREMESSO:

- che le acque di balneazione dell'Emilia-Romagna sono generalmente prive di contaminazione microbiologica, come hanno dimostrato anni di controlli sistematici; occasionalmente si possono verificare episodi di inquinamento che non influiscono sulla balneabilità per più di 72 ore e che quindi possono essere definiti come "inquinamenti di

breve durata”;

- che per studiare il fenomeno degli “inquinamenti di breve durata” la Regione Emilia-Romagna nel 2011 ha affidato ad Arpa (ora Arpae) la realizzazione di uno studio in grado di sviluppare un servizio previsionale operativo atto a fornire indicazioni sulle possibilità di occorrenza di episodi di inquinamento occasionale delle acque di balneazione della Regione;
- che in ragione di quanto evidenziato dal suddetto studio i Comuni della riviera romagnola le cui acque di balneazione sono interessate dalla presenza di foci fluviali o di immissioni diretta in mare di scarichi di qualsiasi natura, hanno inteso adottare provvedimenti preventivi a tutela della salute dei bagnanti che, indipendentemente dal programma di monitoraggio, prevedono la chiusura della balneazione a seguito del verificarsi di eventi di precipitazione intensa interessanti il loro territorio;

CONSIDERATO:

- che in tale contesto la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno approfondire il tema degli “inquinamenti di breve durata”, al fine di definire, a maggior tutela dei bagnanti, un protocollo di allertamento per l’intera costa regionale;
- che la predisposizione del protocollo di allertamento dovrà essere basata sugli strumenti di valutazione delle precipitazioni, delle portate dei principali corsi d’acqua e della diffusione dei contaminanti lungo la fascia costiera, messi a disposizione da Arpae, oltre che sulle informazioni tecnico-gestionali fornite dai Gestori del Servizio Idrico e dai Consorzi di bonifica;
- che a tale scopo è stato predisposto, ai sensi dell’art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, un Accordo di Programma, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra Regione Emilia-Romagna, Arpae, HERA S.p.A., CADF S.p.A., Consorzio di Bonifica della Romagna, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara al fine di condurre una sperimentazione volta a definire le condizioni per la predisposizione di un “Protocollo di allertamento per l’individuazione dei fenomeni di inquinamento di breve durata lungo la costa della regione Emilia-Romagna”;

DATO ATTO:

- che l’Accordo sub A) per la prima attuazione della sperimentazione si svilupperà in un arco temporale di 2 anni e potrà essere rinnovato, fatti salvi le modifiche e gli affinamenti che si rendessero necessari a seguito della fase di sua prima applicazione;
- che l’Accordo sub A) non prevede costi ulteriori a carico dei sottoscrittori eccedenti quelli

sostenuti a seguito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali;

- che le attività previste e gli impegni dei soggetti sottoscrittori sono analiticamente descritti nell'Accordo sub A);

RITENUTO:

- che le attività da svolgere siano conformi alle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- di affidare la realizzazione delle attività di cui all'Accordo sub A) alle seguenti strutture di Arpa: CTR Sistemi Idrici, Struttura Idro-Meteo-Clima e Area Prevenzione Ambientale Est;
- di individuare quale coordinatore delle attività di cui trattasi il Dott. Luigi Vicari, Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Est;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni;
- che la responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Est, Dott. Luigi Vicari;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo di Programma per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le condizioni per la predisposizione di un "Protocollo di allertamento per l'individuazione dei fenomeni di inquinamento di breve durata lungo la costa della Regione Emilia-Romagna", allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con la Regione Emilia-Romagna, HERA S.p.A., CADF S.p.A., Consorzio di Bonifica della Romagna, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
2. di dare atto che l'Accordo sub A) per la prima attuazione della sperimentazione si svilupperà in un arco temporale di 2 anni e potrà essere rinnovato, fatti salvi le modifiche e gli affinamenti che si rendessero necessari a seguito della fase di sua prima applicazione;
3. di dare atto che l'Accordo sub A) non prevede costi ulteriori a carico dei sottoscrittori eccedenti quelli sostenuti a seguito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali;
4. di affidare la realizzazione delle attività di cui all'Accordo sub A) alle seguenti strutture di

Arpae: CTR Sistemi Idrici, Struttura Idro-Meteo-Clima e Area Prevenzione Ambientale Est;

5. di individuare quale coordinatore delle attività di cui trattasi il Dott. Luigi Vicari, Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Est.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

Accordo di Programma ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n.152 del 2006, e s.m.i, per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le condizioni per la predisposizione di un "Protocollo di allertamento per l'individuazione dei fenomeni di inquinamento di breve durata lungo la costa della Regione Emilia-Romagna".

TRA

la Regione Emilia-Romagna, con sede in Viale Aldo Moro 52 - Bologna, qui rappresentata da Paolo Ferrecchi, in qualità di Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, di seguito Regione;

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, con sede in Via Po 5 - Bologna, qui rappresentata da Giuseppe Bortone, in qualità di Direttore Generale, di seguito ARPAE;

la Società HERA S.p.A., con sede in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - Bologna, qui rappresentata da Franco Fogacci in qualità di Direttore della Direzione Acqua;

la società CADF S.p.A., con sede in Via Alfieri n. 3 - Codigoro (FE), qui rappresentata da Silvio Stricchi in qualità di Direttore Generale;

il Consorzio di Bonifica della Romagna, con sede in Via R. Lambruschini n. 195 - Cesena (FC), qui rappresentato da Roberto Brolli in qualità di Presidente;

il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con sede in Piazza Savonarola n. 5 - Lugo (RA), qui rappresentato da Alberto Asioli in qualità di Presidente;

il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con sede in Via Borgo dei Leoni n. 28 - Ferrara, qui rappresentato da Franco Dalle Vacche, in qualità di Presidente.

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli artt. 86 e 89;

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

- la Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 recante "Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE" e s.m.i., ed in particolare l'art. 4 che demanda alle Regioni l'individuazione delle acque di balneazione, il loro monitoraggio e classificazione nonché la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare secondo le consuetudini locali;
- il decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";
- la propria deliberazione n. 2093 del 10 dicembre 2018 avente ad oggetto "Valutazione di qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna al termine della stagione balneare 2018 in applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010";
- la propria deliberazione n. 783 del 20 maggio 2019 avente ad oggetto "Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 per la stagione balneare 2019 in Emilia-Romagna";

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 116/2008 sono compiti della Regione:
 - o l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
 - o istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite dallo stesso decreto;
 - o l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
 - o la classificazione delle acque di balneazione;
 - o la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
 - o l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
 - o la realizzazione di azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;

o l'informazione al pubblico;

- il Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione e fissa i valori limite relativi ad un singolo campione ai fini della balneabilità delle acque. Il superamento anche di un solo dei limiti determina l'immediato divieto di balneazione per tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio;

- l'articolo 2, comma 1 - lettera d) - del D.lgs. 116/2008 definisce "l'inquinamento di breve durata" come la contaminazione microbiologica le cui cause sono chiaramente identificabili e che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi;

TENUTO CONTO CHE:

- in ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs. 116/2008, ogni anno, con propria deliberazione, la Regione provvede a:

- o individuare le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare successiva delle quali costituisce apposito elenco nel quale sono indicati, per ciascuna di queste, il punto di campionamento e relative coordinate, la denominazione, il codice identificativo europeo, il Comune di competenza, le coordinate dell'area, l'ampiezza e la classe di qualità;
- o individuare la stagione balneare intesa come il periodo di tempo in cui vengono effettuati i controlli per garantire la salute dei bagnanti e, conseguentemente, le acque individuate possono essere utilizzate per la balneazione;
- o fissare il calendario di monitoraggio della qualità delle acque di balneazione e a definire le modalità di comunicazione dei risultati misurati alle Autorità preposte affinché possano adottare tempestivamente i provvedimenti di competenza in caso di qualità non conforme. Il calendario di monitoraggio è fissato prima dell'inizio di ogni stagione balneare. Le date di prelievo sono distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare con un intervallo tra le date di prelievo che non supera mai la durata di un mese. Il campionamento può essere spostato oltre la data prevista dal calendario esclusivamente per le ragioni indicate dal Decreto ma va effettuato, comunque, entro 4 giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio;
- o valutare la qualità delle acque di balneazione relativamente alla stagione balneare precedente;

PRESO ATTO CHE:

- le acque di balneazione dell'Emilia-Romagna sono generalmente prive di contaminazione microbiologica, come hanno dimostrato anni di controlli sistematici. Occasionalmente si possono verificare episodi di inquinamento che non influiscano sulla balneabilità per più di 72 ore e che quindi possono essere definiti come "inquinamenti di breve durata";

- per studiare il fenomeno degli "inquinamenti di breve durata" la Regione Emilia-Romagna, nel 2011, ha affidato ad ARPA (ora ARPAE) lo sviluppo di uno studio in grado di sviluppare un servizio previsionale operativo atto a fornire indicazioni sulle possibilità di occorrenza di episodi di inquinamento occasionale delle acque di balneazione della Regione;

- lo studio di ARPA ha dimostrato l'esistenza di una stretta correlazione tra i fenomeni di "inquinamento di breve durata" e il verificarsi di fenomeni di precipitazioni intense a cui consegue l'immissione, nelle acque di balneazione, di significativi volumi di acque potenzialmente contaminate provenienti da corsi d'acqua o da scarichi di diversa natura. Il rientro dei parametri entro i limiti di conformità avviene, di norma, entro 18-24 ore dal verificarsi di tali fenomeni. Tale evidenza ha posto un problema di fondo della normativa vigente che rischia di disattendere l'obiettivo ultimo della norma stessa che è la tutela dei bagnanti. Infatti, per come è impostato il sistema di monitoraggio e controllo, in caso di riscontro di non conformità dei parametri a seguito del controllo ufficiale previsto dal calendario di monitoraggio, tenuto conto dei vincoli dati dai tempi tecnici delle analisi (24 ore pre-allerta e 48 ore per la chiusura dell'analisi), la misura dell'ordinanza di divieto di balneazione rischia di essere una misura che viene adottata quando il fenomeno è già superato. In tal senso, il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione secondo il calendario comunicato al Ministero può risultare poco efficace ai fini della tutela della salute dei bagnanti;

- in ragione di quanto evidenziato dallo studio condotto da ARPA i Comuni della riviera romagnola le cui acque di balneazione sono interessate dalla presenza di foci fluviali o di immissioni dirette in mare di scarichi di qualsiasi natura hanno inteso adottare provvedimenti preventivi a tutela della salute dei bagnanti che, indipendentemente dal programma di monitoraggio, prevedono la chiusura della balneazione a seguito del verificarsi di eventi di precipitazione intensa interessanti il loro territorio;

DATO ATTO CHE

- l'adozione di un'ordinanza di divieto di balneazione in via preventiva, a seguito di eventi metereologici particolarmente intensi, rappresenta una misura di effettiva tutela della salute

dei bagnanti e andrebbe implementata ovunque ci possa essere il rischio di verificarsi di fenomeni di "inquinamento di breve durata" quale segno di consapevolezza e maturità del sistema nell'attuare misure adeguate ai fini della tutela della salute dei bagnanti;

- lo strumento dell'ordinanza preventiva va comunque ben tarato onde evitare il ripetersi di casi come quelli occorsi nel corso dell'estate 2019 quando, il sovrapporsi della chiusura preventiva della balneazione conseguente ad eventi di precipitazione intensa con il calendario di monitoraggio ha causato, per alcune acque di balneazione, il protrarsi della chiusura della balneazione medesima per un periodo superiore alle 72 ore con grave nocumento all'immagine dei Comuni interessati;

RITENUTO CHE:

- occorra procedere ad approfondire il tema degli "inquinamenti di breve durata", al fine di definire, a maggior tutela dei bagnanti, un protocollo di allertamento per l'intera costa regionale;

- la predisposizione del protocollo di allertamento dovrà essere basata sugli strumenti di valutazione delle precipitazioni, delle portate dei principali corsi d'acqua e della diffusione dei contaminanti lungo la fascia costiera, messi a disposizione da ARPAE, oltre che sulle informazioni tecnico-gestionali fornite dai Gestori del Servizio Idrico (condizioni di attivazione degli scolmatori di rete e degli scolmatori di testa impianto per gli impianti di depurazione, ecc.) e dai Consorzi di bonifica;

RICHIAMATA la legge 241/1990 "Legge sul procedimento amministrativo" ed in particolare l'art. 15 il quale stabilisce, tra l'altro, che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

Tutto ciò premesso si conviene e si sottoscrive il presente
Accordo di Programma

Art. 1
Finalità e obiettivi

1. Il presente Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, disciplina i rapporti tra Regione, ARPAE, HERA S.p.A., CADF S.p.A., Consorzio di Bonifica della Romagna, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, è sottoscritto al fine di condurre una sperimentazione volta a definire le condizioni per la

predisposizione di un "Protocollo di allertamento per l'individuazione dei fenomeni di inquinamento di breve durata lungo la costa della regione Emilia-Romagna".

Art. 2 **Oggetto**

1. Oggetto del presente Accordo di Programma ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, sono le attività di seguito specificate:

a) WP1 "Caratterizzazione degli eventi eccezionali" - Scopo di questo blocco di attività è di raccogliere ed analizzare i dati storici ed i risultati di studi precedenti (RN e FE) per definire la durata degli eventi di inquinamento occasionale e la relazione tra le variabili meteorologiche e gli inquinanti. (precipitazioni, portata, stato del mare, tempi di apertura degli sfioratori). Un secondo obiettivo è di individuare le grandezze da utilizzare come predittori degli eventi di inquinamento ed individuare le soglie caratteristiche. Il WP1 sarà articolato nelle seguenti attività: Raccolta e analisi di dati storici; Definizione delle soglie caratteristiche.

b) WP2 "Predisposizione di un sistema di previsione" - Questo blocco di lavoro avrà lo scopo di organizzare le infrastrutture informatiche, i flussi di dati e le interfacce necessarie ad alimentare i modelli previsionali. Il WP si occuperà inoltre di sviluppare e testare le procedure operative necessarie a realizzare il servizio a regime. Questo compito verrà realizzato preferibilmente attraverso le tecnologie già disponibili all'interno di ARPAE e della Regione. Il WP2 si occuperà inoltre di definire con gli utilizzatori finali le procedure ed il formato per la disseminazione delle previsioni.

c) WP3 "Conduzione di campagne di verifica" - Questo blocco di lavoro avrà lo scopo di raccogliere i dati necessari a verificare:

- il carico microbiologico associato agli episodi di inquinamento di breve durata previsti dai sistemi modellistici in prova;
- l'estensione e la durata effettiva della area soggetta ad inquinamento così come è stata prevista dai sistemi modellistici in prova.

A questo fine potranno essere realizzate campagne di misura microbiologiche nelle aree individuate nel corso del progetto secondo le modalità ottimali per ottenere una verifica delle previsioni.

Verrà inoltre valutata la possibilità di ottenere dati ausiliari derivanti da rilievi fotografici, di telerilevamento ecc. necessari a verificare l'estensione dell'area interessata dagli scarichi.

- d) WP4 "Coordinamento" - Il progetto ha una forte componente interdisciplinare che rende necessario il coinvolgimento di molte e diverse professionalità e competenze interne ai diversi soggetti che parteciperanno al Gruppo di Lavoro che verrà istituito per seguire il Progetto. Inoltre, potrebbe essere necessario, dal punto di vista scientifico, stabilire collaborazioni con enti di ricerca che sviluppino modellistica oceanografica e sistemi di telerilevamento.

Dal punto di vista istituzionale, quindi, il coordinamento delle attività verrà garantito dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici e dal Servizio Sanità Pubblica, destinatari finali del progetto.

Il WP4 si occuperà, pertanto, del coordinamento generale delle attività, della predisposizione degli atti interni necessari alla realizzazione e gestione del progetto. Compito del WP4 sarà, inoltre, la redazione e la trasmissione di rapporti di avanzamento lavori.

Art. 3

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo, per la prima attuazione della sperimentazione, si svilupperà in un arco temporale di 2 anni e potrà essere rinnovato, fatti salvi le modifiche e gli affinamenti che si rendessero necessari a seguito della fase di sua prima applicazione.
2. Il presente Accordo, laddove nel corso della sperimentazione dovessero emergere problemi tecnici tali da renderne impossibile la prosecuzione, potrà essere risolto prima della scadenza fissata al precedente comma 1.

Art. 4

Quadro economico di riferimento

1. La sperimentazione oggetto del presente Accordo non prevede costi ulteriori a carico dei singoli sottoscrittori eccedenti quelli sostenuti a seguito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 5

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna a garantire, per quanto di rispettiva competenza, il rispetto degli impegni di seguito indicati:
 - la **Regione** si impegna a presidiare il rispetto del presente Accordo e a coordinare tutte le attività che da esso conseguono, tra cui il coinvolgimento dell'Agenzia per la Protezione Civile per le parti di competenza;
 - l'**ARPAE** si impegna a predisporre un modello di previsione degli eventi occasionali di inquinamento delle acque di balneazione per tutta la costa della regione Emilia-Romagna ed a svolgere le campagne sperimentali di verifica;
 - **HERA S.p.A.** si impegna a fornire tutte le informazioni relative allo stato delle reti gestite nonché a predisporre un sistema di allertamento dell'attivazione degli scolmatori di rete e di testa impianto;
 - **CADF S.p.A.** si impegna a fornire tutte le informazioni relative allo stato delle reti gestite nonché a predisporre un sistema di allertamento dell'attivazione degli scolmatori di rete e di testa impianto;
 - il **Consorzio di Bonifica della Romagna** si impegna a fornire tutte le informazioni relative allo stato del sistema dei canali gestito nonché a predisporre un sistema di allertamento dell'attivazione dei sistemi di idrovore recapitanti in mare;
 - il **Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale** si impegna a fornire tutte le informazioni relative allo stato del sistema dei canali gestito nonché a predisporre un sistema di allertamento dell'attivazione dei sistemi di idrovore recapitanti in mare;
 - il **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara** si impegna a fornire tutte le informazioni relative allo stato del sistema dei canali gestito nonché a predisporre un sistema di allertamento dell'attivazione dei sistemi di idrovore recapitanti in mare.

2. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano ad organizzare un evento pubblico nel corso del quale verranno presentati i principali risultati dell'esperienza.

Art. 6

Comitato di attuazione e monitoraggio dell'Accordo

1. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo stato di attuazione del presente Accordo di Programma, è istituito un Comitato di attuazione e monitoraggio composto da rappresentanti degli Enti sottoscrittori.

Il Comitato di attuazione e monitoraggio, inoltre, si avvale del contributo di esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, al fine di condividere gli indirizzi e l'approccio allo studio e valutare i dati e gli elementi informativi acquisiti nelle fasi sperimentali, anche al fine di definire un modello generale di analisi di rischio applicabile per la prevenzione sanitaria correlata alle acque di balneazione.

2. Il Comitato è nominato con atto del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
3. Il Comitato si riunisce entro 10 giorni dalla sua istituzione, ed è presieduto dal rappresentante della Regione che provvede anche alle convocazioni. In seguito, il Comitato si riunirà periodicamente o su richiesta dei singoli membri.
4. Il monitoraggio dell'Accordo attiene in particolare alla verifica dell'efficacia delle azioni intraprese ai fini del raggiungimento degli obiettivi.
5. A seguito del periodo di prima attuazione del presente Accordo, il Comitato valuterà i risultati ottenuti al fine del proseguimento delle attività.
6. Tutti gli atti prodotti dal Comitato in relazione al presente Accordo saranno depositati presso il Presidente del Comitato.

Firmato digitalmente